

SERVIZIO AFFARI GENERALI	
004711	16 MAG 86
TIT. 3...CAP. 2...ART. 1	

Bologna, 30 Aprile 1986

DA/ep  
Prot.n.61.3.5/5461

Ai Presidenti  
dei Comitati di Gestione  
della UU.SS.LL.  
Loro Sedi

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21/1/86.  
Adeguamento rimborsi trasporto infermi.

Per gli eventuali adempimenti di competenza, in allegato, si invia  
copia della delibera di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
(Alessandra Zagatti)

h  
U.S.L. n. 39 - Cesena  
SERVIZIO AFFARI GENERALI

TRASMESSA COPIA AI RESPONSABILI DEI SEGUENTI SETTORI:

ASSISTENZA .....  
ECONOMATO .....  
BILANCIO .....  
.....  
.....

data 19.5.86

IL RESPONSABILE  
(Avv. Vincenzo C)

*Vincenzo C...*

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Questo giorno di martedì 21 (ventuno) del mese di gennaio dell'anno 1986 (millenovecentottantasei) si è riunita nella residenza di Viale Silvani, 6, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- |    |                      |   |            |
|----|----------------------|---|------------|
| 1) | TURCI LANFRANCO      | - | Presidente |
| 2) | ALESSI GIORGIO       | - | Assessore  |
| 3) | BERSANI PIER LUIGI   | - | "          |
| 4) | BOTTINO FELICIA      | - | "          |
| 5) | CASTELLUCCI FEDERICO | - | "          |
| 6) | CEREDI GIORGIO       | - | "          |
| 7) | CHICCHI GIUSEPPE     | - | "          |
| 8) | NICOLINI RICCARDA    | - | "          |
| 9) | ZAGATTI ALESSANDRA   | - | "          |

Funge da Segretario l'Assessore ALESSI GIORGIO.

**OGGETTO:** TRASPORTO INFERMI.  
ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI AL COSTO ATTUALE DELLA  
BENZINA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA  
NORMATIVA NAZIONALE.

Prot. n. 61.3.3/326

-----

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che con la normativa di cui alla legge n. 33/80 disciplinante l'erogazione delle prestazioni integrative ordinarie venne unificato, con l'art. 5, il livello delle stesse a quanto previsto a tale titolo dal disciolto INAM;
- che, per quanto riguarda gli "autotrasporti infermi", vennero altresì confermate le tariffe e le modalità di erogazione previste dall'ex INAM;
- che, per i cittadini che avessero sostenuto la spesa del trasporto in ambulanza, nelle province in cui non erano in atto convenzioni dirette con gli Enti che gestivano il servizio di autolettiga e qualora ricorressero giustificazioni di carattere sanitario, veniva previsto un rimborso così articolato:
  - a) quota fissa di L. 4.000 per trasporti effettuati entro la cintura urbana, considerando un percorso tipo di 30Km.;
  - b) L. 130 al Km. per i trasporti extra urbani;
- che, in particolare, per i trasporti effettuati con auto propria veniva previsto un rimborso così articolato:
  - auto private:
 

cilindrata fino a 500 cc.	L. 50 al Km.
cilindrata da 500 cc. a 750 cc.	L. 60 al Km.
cilindrata da 750 cc. a 1100 cc.	L. 70 al Km.
cilindrata da 1100 a 1500 cc.	L. 100 al Km.
cilindrata oltre 1500 cc.	L. 130 al Km.
  - auto pubbliche L. 130 al Km.;

Rilevato che detti rimborsi erano commisurati al quinto del costo della benzina;

- che tuttavia i suddetti rimborsi non sono mai stati ade-

guati, nonostante siano intervenuti aumenti del prezzo della benzina;

Ritenuto opportuno, anche per uniformita' di comportamento con le altre regioni, procedere ad un adeguamento dei rimborsi al quinto del costo attuale della benzina prescindendo, al fine di semplificare le procedure di liquidazione, dal tipo di auto utilizzata;

Ritenuto che occorra dare, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 3 gennaio 1980, n.1, un indirizzo alle UU.SS.LL., al fine di assicurare omogeneita' di comportamento per quanto attiene alla materia in questione;

Su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanita';

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di adeguare il rimborso previsto per l'utilizzo di auto propria nel trasporto infermi, ad un quinto del costo attuale della benzina, con automatico adeguamento, per il futuro, alle variazioni del medesimo;
- di adeguare il rimborso previsto per la spesa del trasporto in ambulanza, nelle province in cui non sono in atto convenzioni dirette con gli enti che gestiscono il servizio di autolettiga e qualora ricorrano giustificazioni di carattere sanitario, alla somma di L. 8.000 per trasporti effettuati entro la cinta urbana, considerando un percorso tipo di Km. 30.

- - - - -

---

Verbale letto ed approvato seduta stante.


IL PRESIDENTE : L. TURCI

IL SEGRETARIO : G. ALESSI

---

21 gennaio 1986

Copia conforme ad uso amministrativo.



ASSESSORE, SEGRETARIO  
ALESSI GIORGIO

106

	COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Prot. N. 1713/1054	
Controllata senza rilievi ai sensi dell'articolo 45 della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del 11 MAR 1986	
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Presidente	